

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di giovedì 3 febbraio 2011

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti. *(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati subemendamenti riferiti alle proposte emendative del relatore, presentate nella seduta di ieri.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, con riferimento ai pareri già espressi nella seduta di ieri, alla luce di una più attenta valutazione, ritiene che le disposizioni relative al parere del CNEL contenute nell'emendamento Duilio 2.23, possano essere recuperate, trovando una migliore collocazione nell'ambito dell'articolo 5 della proposta. Propone, pertanto, la seguente riformulazione: *All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

Propone, inoltre, una nuova formulazione degli emendamenti 2.30 e 4.3 a sua firma. In particolare, segnala che la nuova formulazione dell'emendamento 2.30 consente di aggiornare le previsioni di finanza pubblica al di fuori della Nota di aggiornamento anche nel caso del verificarsi di eventi eccezionali. La nuova formulazione dell'emendamento 4.3 precisa meglio la composizione e il ruolo della Commissione tecnica incaricata di rivedere i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Fa presente, inoltre, di aver presentato l'emendamento 2.33, volto ad inserire tra i contenuti del DEF un riferimento agli obiettivi da conseguire nella riduzione del debito pubblico. Tale proposta emendativa recepisce il contenuto di un emendamento presentato oltre i termini dal gruppo dell'IdV, i cui contenuti ho ritenuto meritevoli di accoglimento; l'emendamento 2.34, che intende introdurre tra i contenuti della Nota di aggiornamento al DEF l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese del bilancio dello Stato; l'emendamento 2.32, volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della VIII Commissione, che richiede che il programma delle infrastrutture sia allegato al DEF e non alla Nota di aggiornamento. L'emendamento prevede inoltre un allegato al DEF relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra, sopprimendo il precedente riferimento normativo relativo a tale allegato. Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione, con la quale si richiede un maggiore coordinamento tra le modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 e la legge n. 42 del 2009, ritiene di aver recepito tali indicazioni con le proposte emendative volte ad assicurare un più efficace coinvolgimento degli enti territoriali nella programmazione economica e finanziaria. Con riferimento alla condizione contenuta nel parere della XIV Commissione, ritiene che essa sia sostanzialmente recepita con l'approvazione dell'emendamento Duilio 1.1 (*nuova formulazione*). Segnala, infine, di avere presentato l'emendamento 5.7 volto ad introdurre le necessarie correzioni di forma al testo. Da ultimo, sottolinea l'esigenza di creare un più efficace coordinamento tra le Istituzioni competenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di economia e

finanza pubblica. Su questo tema, si riserva di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO, preliminarmente chiede di accantonare le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (*nuova formulazione*), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore, riservandosi di esprimere successivamente il proprio parere. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.26 del relatore a condizione che sia riformulato nel senso di specificare, al primo periodo dell'introducendo comma 01 dell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009, che la valutazione degli andamenti di finanza pubblica da parte della conferenza permanente si riferisce ai temi attinenti alla finanza territoriale. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 2.3 (*nuova formulazione*) e Ciccanti 2.18 (*nuova formulazione*), a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere in fine le parole: «con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali». Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.31 del relatore, a condizione che al terzo periodo le parole: «dell'attivazione» siano sostituite dalle seguenti: «della completa attivazione». Esprime quindi parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore e parere conforme a quello espresso dal relatore in ordine alle restanti proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, accetta le proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.26 e 2.31.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Amedeo CICCANTI (UdC) accettano la proposta di riformulazione relativa agli identici emendamenti Cambursano 2.3 (*nuova formulazione*) e Ciccanti 2.18 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (*nuova formulazione*), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore devono intendersi accantonate.

La Commissione passa quindi alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 1.1 (*nuova formulazione*) e 1.2 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Duilio 2.25 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 2.19 (*nuova formulazione*).

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ritirare il suo emendamento 2.1, sottolinea, tuttavia, come vi siano spazi ristretti per una discussione più approfondita sulla legge di stabilità. Ringrazia inoltre il relatore per la presentazione dell'emendamento 2.33, volto a riprodurre i contenuti di una proposta emendativa del suo gruppo presentata tardivamente per un disguido tecnico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciccanti 2.9 e approva l'emendamento 2.26 del relatore nel testo riformulato, l'emendamento Duilio 2.22, gli emendamenti 2.33, 2.27 e 2.29 del relatore, nonché l'emendamento Duilio 2.24 (*nuova formulazione*).

Lino DUILIO (PD) con riferimento all'invito al ritiro in ordine all'emendamento a sua prima firma 2.20, ritiene che vi sia stato uno scarso approfondimento sui contenuti. Richiamando il suo intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come la materia sia importante e come meriterebbe una maggiore riflessione. Ricorda che la sua proposta emendativa riguarda la disciplina dei disegni

di legge collegati introducendo il tema di fornire adeguati strumenti normativi attraverso i quali affrontare il nodo della crescita e dello sviluppo. Chiede quindi al rappresentante del Governo ed al relatore di fornire motivazioni più analitiche in ordine all'invito alla richiesta di invito al ritiro.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che l'emendamento Duilio 2.20, nel prevedere che i collegati relativi al coordinamento della finanza pubblica siano approvati «in tempo utile» per la redazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali, utilizza una dizione che presenta eccessivi margini di indeterminatezza, rischiando, in ogni caso, di determinare una notevole compressione dei tempi per l'approvazione di tali provvedimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Duilio 2.20, sottolineando come i problemi affrontati dalla proposta emendativa siano particolarmente rilevanti, dal momento che essa intende introdurre una disciplina volta a dare maggiore efficacia allo strumento dei disegni di legge collegati. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di farsi carico delle questioni affrontate dalla proposta emendativa, eventualmente verificando la possibilità di una sua riformulazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO propone di accantonare l'emendamento Duilio 2.20, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD) nel dichiarare la sua disponibilità in ordine alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo al fine di svolgere un'adeguata riflessione sulla questione, sottolinea la necessità di approvare in tempo utile i collegati al fine di disporre di un quadro normativo certo. Sottolinea anche la necessità di addivenire ad una modifica dei Regolamenti parlamentari conseguente all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità. Ribadisce la necessità di introdurre uno strumento normativo attraverso il quale affrontare le problematiche connesse alla crescita ed allo sviluppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene condivisibile l'intento dell'emendamento Duilio 2.20 di fissare un termine finale per l'esame dei provvedimenti collegati, sottolineando altresì come essi potrebbero rappresentare uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma nazionale di riforma. Ritiene, in questa ottica, condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento Duilio 2.20, volta a consentire ai Regolamenti parlamentari di individuare una disciplina differenziata per i provvedimenti collegati finalizzati al coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica e gli altri provvedimenti collegati. In proposito, nel ricordare che con il proprio emendamento 2.9, testé respinto, aveva proposto che i disegni di legge collegati fossero presentati entro il mese di gennaio di ciascun anno, chiede al rappresentante del Governo di voler approfondire il tema del termine di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione dei termini per la presentazione dei disegni di legge collegati, facendo tuttavia presente di avere perplessità in ordine all'introduzione di un termine fissato per il mese di gennaio. Esprime quindi parere favorevole alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Duilio 2.20 deve intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.28 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.6 (*nuova formulazione*) e Ciccanti 2.15 (*nuova formulazione*), l'emendamento 2.32 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.3 (*nuova formulazione*) e

Ciccanti 2.18 (*nuova formulazione*) nel testo riformulato, nonché l'emendamento 2.31 del relatore nel testo riformulato.

Lino DUILIO (PD) intervenendo con riferimento al suo emendamento 3.4 ed ai successivi 3.3 e 3.5, sottolinea come sia opportuno, a suo avviso, prevedere la destinazione di risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico. Chiede comunque un maggiore approfondimento in ordine alle richiamate proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il tema della destinazione delle nuove o maggiori entrate è stato oggetto di specifico approfondimento in occasione della predisposizione delle proposte emendative, sottolineando come il relatore - con il proprio emendamento 3.7 - abbia inteso individuare una soluzione di compromesso, che giudica condivisibile, non prevedendo un totale divieto dell'utilizzo dei margini positivi del risparmio pubblico, consentendo tuttavia l'utilizzo di tali margini solo per la copertura finanziaria di eventuali riduzioni di entrata e non per il finanziamento di incrementi di spesa corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come lo sviluppo passi da una riduzione delle spese e non da un aumento delle entrate.

Lino DUILIO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento 3.7 del relatore.

Lino DUILIO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il rappresentante del Governo lo ha inviato a ritirare l'emendamento 3.3 di cui è primo firmatario. Osserva, infatti, che è assolutamente necessaria una riflessione sulla efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 relative alla clausola di salvaguardia per la compensazione di eventuali maggiori oneri eccedenti le spese inizialmente previste. A suo giudizio, infatti, l'esperienza applicativa ha dimostrato l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti materia, in quanto l'attuale disciplina non garantisce un'adeguata copertura finanziaria nel caso in cui si verifichi uno sfioramento rispetto alle spese previste e l'assenza di meccanismi efficaci ha senza dubbio contribuito al peggioramento dei saldi di bilancio riscontratosi negli ultimi esercizi anche in assenza di nuove previsioni normative comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, ad avviso del Governo, l'emendamento Duilio 3.3 non sembra rafforzare le disposizioni in materia di clausola di salvaguardia, nel qual caso l'orientamento del Governo sarebbe stato favorevole. Conferma quindi, in assenza di una riformulazione, l'invito al ritiro, ovvero, in mancanza, il parere contrario.

Lino DUILIO (PD) ritiene assolutamente insoddisfacenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, evidenziando come il proprio emendamento non rappresenti in alcun modo un indebolimento del meccanismo della clausola di salvaguardia prevista a legislazione vigente. Sottolinea, infatti, che, anche in base al proprio emendamento, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica ed indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata da applicare nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni. L'emendamento si limita a prevedere che le misure correttive adottate immediatamente abbiano carattere transitorio, stabilendo invece che gli interventi volti a garantire in maniera stabile la copertura finanziaria dei maggiori oneri, siano adottati attraverso iniziative legislative sulle quali il ministro competente debba riferire tempestivamente in Parlamento. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali iniziative intenda adottare al fine di garantire

maggior effettività alle clausole di invarianza di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, precisa che le motivazioni alla base dell'invito al ritiro risiedono nell'opportunità di un approfondimento in ordine alla prassi applicativa relativa alla clausola di salvaguardia. Osserva inoltre che molte delle tematiche contenute nelle proposte emendative recanti la prima firma dell'onorevole Duilio sono state considerate positivamente dal relatore, sottolineando quindi come non è mancato il necessario approfondimento delle questioni sollecitate dall'onorevole Duilio e ribadisce quindi la richiesta di ritiro della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la questione potrà eventualmente essere affrontata nel corso dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) ritira gli emendamenti 3.3 e 3.5 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.8 e 3.9 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Fallica 3.2 e Duilio 3.6, l'emendamento Fallica 3.1, l'emendamento Lorenzin 4.2, gli articoli aggiuntivi Duilio 4.03, 4.01 e 4.02, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 4.3 (*nuova formulazione*) e 5.7, respinge l'emendamento Ciccanti 5.2, approva gli emendamenti del relatore 5.4 e 5.5, nonché l'emendamento Duilio 5.6 (*ex 2.23*), respinge l'emendamento Ciccanti 5.3 ed approva, in fine, l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che, con l'approvazione dell'emendamento Duilio 2.19, è stata anticipata al 20 settembre la data di presentazione della Nota di aggiornamento. Rileva come, a questo punto, si ponga anche la necessità di adeguare i termini previsti dall'emendamento 2.26 nuova formulazione del relatore, prevedendo che il parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sull'aggiornamento delle linee guida sia espresso entro il 15 settembre. Segnala, inoltre, che, per un errore materiale, al secondo periodo di tale emendamento si è fatto riferimento al 20 settembre, anziché al 10 settembre.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Duilio 2.21, in considerazione del fatto che esso riguarda precipuamente rapporti interni al Governo e che lo stesso Governo sembra orientato a confermare un parere contrario, ribadisce l'invito al ritiro. Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.20, a condizione che sia riformulato come segue: «*Al comma 2, capoverso Art. 10, al comma 6 dopo le parole: obiettivi programmatici inserire le seguenti nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5*». Propone la seguente riformulazione del suo emendamento 2.34: «*Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese delle amministrazioni pubbliche;*». Conferma quindi il parere già espresso sulle restanti proposte emendative accantonate.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il parere contrario sull'emendamento Duilio 2.21, esprime parere favorevole sulle riformulazioni proposte dal relatore sugli emendanti Duilio 2.20 e 2.34 del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.30 (*nuova formulazione*) del relatore. Sull'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore, rimettendosi alla Commissione, propone tuttavia la seguente riformulazione: «*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis. - (*Controllo sulla finanza pubblica*). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.03 proposta dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Duilio 2.21 è stato ritirato dai presentatori, che hanno altresì accettato la riformulazione dell'emendamento Duilio 2.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 2.20 nel testo riformulato, 2.30 (*nuova formulazione*) del relatore, 2.34 del relatore nel testo riformulato, l'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore nel testo riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire di completare l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sospende la seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà conto dei pareri trasmessi dalle competenti Commissioni parlamentari e pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:

Art. 9. - (*Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica*). - 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

1. 1. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 9, aggiungere il seguente comma: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

1. 1 (nuova formulazione). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* Nota di aggiornamento *con le seguenti:* Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;

b) *al comma 3, sostituire il capoverso Art. 10-bis, con il seguente:* «Art. 10-bis. - (Decisione di finanza pubblica). - 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;

f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;

g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono

tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

2) *alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;*

3) *alla lettera b), numero 3), dopo le parole: del DEF aggiungere le seguenti: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

4) *alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;*

5) *alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: di finanza pubblica, fino alla fine del numero, con le seguenti: finanza pubblica, come risultante sono sostituite dalle seguenti: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;*

6) *alla lettera f), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

7) *alla lettera g), dopo le parole: nel DEF, aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

8) *alla lettera h), numero 1), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

9) *alla lettera h), numero 2), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;*

10) *alla lettera i), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.*

2. 25. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.

2. 19. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera b), sostituire le parole 25 settembre con le seguenti 20 settembre.

2. 19 (nuova formulazione). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

2. 1. Cambursano, Borghesi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. 9. Ciccanti, Occhiuto.

(Respinto)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee con le seguenti: d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.

2. 21. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma: «01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo.

b) al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 20 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. 26. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma: «01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di

cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo.

b) al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 10 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. 26 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 1, dopo le parole: Il DEF aggiungere le seguenti: , come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

2. 22. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: sull'attuazione del patto di stabilità e crescita aggiungere le seguenti: , con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

2. 33. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di cui al comma 3, lettere b) e c).

2. 27. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b), dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: , almeno per il triennio successivo.

Conseguentemente:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riferite almeno al triennio successivo;

b) alla lettera d), dopo le parole: previsioni tendenziali aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo;

c) alla lettera e), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo.

2. 29. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;

d) le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;

e) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

2. 24. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

2. 24 (nuova formulazione). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

a) esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

2. 20. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi, Cambursano.

Al comma 2, capoverso Art. 10, al comma 6 dopo le parole: obiettivi programmatici inserire le seguenti nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5.

2. 20. (nuova formulazione) Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 6, sopprimere le parole: o alla Nota di aggiornamento.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 6, sostituire le parole: gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 6 con le seguenti: eventuali disegni di legge collegati.

2. 28. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

***2. 6.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

***2. 15.** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 7, dopo le parole aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali.

***2. 6 (nuova formulazione).** Cambursano, Borghesi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 7, dopo le parole aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali.

***2. 15 (nuova formulazione).** Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.

Conseguentemente:

a) al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole da: è presentato fino a: n. 443, e.

b) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 3 è abrogato.

c) all'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: Modificazioni e abrogazioni di leggi.

2. 32. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

***2. 3.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

***2. 18.** Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole singole regioni aggiungere le seguenti , indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,

***2. 3 (nuova formulazione)** Cambursano.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole singole regioni aggiungere le seguenti , indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,

***2. 18 (nuova formulazione)** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, sostituire le parole da le risorse fino alla fine del comma, con le seguenti distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 3 (ulteriore nuova formulazione)** Cambursano.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, sostituire le parole da le risorse fino alla fine del comma, con le seguenti distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 18 (ulteriore nuova formulazione)** Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosectori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a),

2. 30. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosectori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,

2. 30 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese del bilancio dello

Stato;

2. 34. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

2. 34. (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

2. 31. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

2. 31 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 4. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità».

3. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: »In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una

specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.«;

2) il comma 12 è soppresso;

3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi».

3. 3. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale».

3. 5. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: correnti.

3. 8. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: di previsione aggiungere le seguenti: derivanti da variazioni degli andamenti

3. 9. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 2.** Fallica.

(Ritirato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 6.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e qualitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.

3. 1. Fallica.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. - (Controllo sulla finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, con scadenze prefissate, o su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica.».

3. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. - (Controllo sulla finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3. 03. nuova formulazione Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Alle riunioni della Commissione partecipano un rappresentante dell'amministrazione del Senato della Repubblica e un rappresentante dell'amministrazione della Camera dei deputati. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni in precedenza contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata al fine della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

4. 3. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elaborerà in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Relazione dell'ISTAT al Parlamento)».

4. 3 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'apposita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis - (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.

2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere *a)* e *b)*, l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economico-finanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

2-quater. Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.

2-quinquies. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

4. 03. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. - 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

4. 01. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. - 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.

4. 02. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). - 1. All'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio».

4. 04. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera c):*

al numero 1 premettere il seguente: 01) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»:

dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 4) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 2»;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e al comma 16, le parole «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)».

5. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 17:

1) *al comma 3, terzo periodo, le parole «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti:* «nel DEF»;

2) *al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate».

5. 2. Ciccanti.

(Respinto)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 40:

1) *al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni»;

2) *al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

3) *al comma 2, lettera h), le parole «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti:* «nel DEF».

5. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 48,

1) *il comma è sostituito dal seguente:* «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398».

2) *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fino a un massimo di 50.000 euro».

5. 5. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «*b*) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

5. 6. (ex 2. 23). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura. Causi
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 2, lettera *h*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione».

5. 3. Ciccanti.

(Respinto)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo: Art. 6. - (*Bilancio di genere*). - 1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.».

c) all'articolo 21:

1) al comma 11, lettera *a*), alinea, dopo le parole: «dei beneficiari», sono inserite le seguenti: «, anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere,»;

2) al comma 11, lettera *a*), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: «per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

3) al comma 11, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

c-bis) per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;

4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-*bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio.»;

d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»;

e) all'articolo 40, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

g-bis) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.

f) all'articolo 41:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

2) al comma 3, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

c-bis) esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato;

c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle politiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.

5. 01. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. - (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. 02. Il Relatore.
(Approvato)